

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>Comunicazioni del Ministro per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali</i> . . . . .	» 7
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 16
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 20
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 22
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 22
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 23
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 24
CONVOCAZIONI . . . . .	» 24
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 26

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli, il Sottosegretario all'interno, Gaspari e il Sottosegretario alle finanze, Bensi.

[1-4]

### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

La Commissione predispone, favorevole il Ministro Bertinelli e il Sottosegretario Gaspari, con interventi dei deputati Nannuzzi, La Maifa, Tozzi Condivi, Zucalli e Bressani, gli articoli del disegno e della proposta di legge nel seguente testo unificato:

#### ART. 1.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici membri delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale, presidente o assessore di giunta provinciale, sindaco o assessore per i comuni capoluoghi di provincia, o con non meno di cinquantamila abitanti, presidenti di enti e aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali, con più di mille dipendenti, sono collocati in aspettativa, anche se tale posizione di stato non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni del precedente comma si applicano al personale insegnante nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore equiparati solo quando gli interessati ne facciano richiesta.

#### ART. 2.

Nei casi non previsti dal precedente articolo, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche di sindaco, assessore comunale, amministratore di enti e aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali, nonché consigliere provinciale o comunale, sono, a richiesta, autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per il tempo indispensabile all'espletamento del mandato.

ART. 3.

Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 1 ha facoltà di optare tra lo stipendio, paga o retribuzione o assegni personali di cui sia provvisto, esclusi gli assegni e le indennità di lavoro straordinario, e la indennità fissa inerente alla carica elettiva corrisposta in base alle vigenti disposizioni.

Al personale di cui all'articolo 2 competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale ed il compenso per lavoro straordinario, in relazione alle effettive prestazioni.

ART. 4.

Gli assegni per carico di famiglia, i contributi e le ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

I periodi di aspettativa e di assenza previsti dalla presente legge sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza sanitaria ».

La Commissione, quindi, rinvia l'approvazione del provvedimento, in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BONAFINI ed altri: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3100).

Il deputato Di Primio, in sostituzione del relatore Berloffia assente, illustra favorevolmente la proposta di legge, che prevede la posizione di ruolo in soprannumero dei dipendenti dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, durante l'aspettativa per mandato parlamentare o quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Armato, Bressani, Pitzalis, Jacometti, Accreman e La Malfa, che sollevano problemi di ordine tecnico relativi soprattutto alla posizione che assumerebbero, secondo il disegno di legge, nell'ambito dell'amministrazione i dipendenti collocati in soprannumero una volta cessata la causa del provvedimento, la Commissione incarica di esaminare il provvedimento nei suoi aspetti tecnici un Comi-

tato ristretto composto dai deputati Berloffia, relatore, Nannuzzi, Di Primio, Bressani, Colleselli, Pitzalis e La Malfa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 12. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (2606).

Il deputato Accreman, a nome del gruppo comunista, si dichiara, in via pregiudiziale, contrario alla conclusione dell'esame del disegno di legge, prima che la Commissione conosca, in via di competenza, il contenuto del disegno di legge relativo alle procedure per l'approvazione del piano.

Contestano la connessione tra i due provvedimenti il Presidente Ballardini, il relatore Colleselli e il Sottosegretario Caron.

La Commissione, quindi, contrari il relatore Colleselli, il Presidente e il Sottosegretario Caron, su proposta del deputato Laconi, favorevole il deputato La Malfa, in considerazione dell'ora avanzata e al fine di consentire a tutti i membri di ascoltare la relazione introduttiva del deputato Colleselli, rinvia l'inizio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

**AFFARI INTERNI (II)**

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

*Comunicazioni del Ministro per il turismo e lo spettacolo.*

Il Ministro Corona si sofferma ad illustrare la portata e le prospettive della Conferenza nazionale del turismo convocata a Roma dal 16 al 19 maggio prossimo.

A suo avviso la grande capacità espansiva dimostrata dal turismo italiano ed il suo ri-confermato determinante apporto alle riprese

dell'economia nazionale, costituiscono gli elementi fondamentali per considerare maturo il momento di dare al turismo quel ruolo di priorità che gli compete nel quadro delle fondamentali scelte di politica economica e sociale del Paese. Il momento è particolarmente indicato in quanto si pone in una fase della politica turistica che si innesta direttamente nell'impegno programmatico; un impegno che, sulla base dei risultati concreti ottenuti nel 1965, e che vanno ulteriormente migliorando, è condizione per il completo conseguimento di quegli obiettivi di fondo della programmazione turistica i quali dovranno assicurare al settore nuove dimensioni nell'ambito nazionale ed internazionale.

La Conferenza rappresenta, quindi, un punto di arrivo ed un punto di partenza. Un punto di arrivo della politica turistica svolta in questi anni, il cui risultato più importante è da cogliersi nello sforzo unitario col quale Stato ed iniziativa privata hanno iniziato un dialogo operante in favore del turismo. Un punto di partenza nel senso che con la Conferenza si intende istituzionalizzare questo impegno; cioè portare i problemi di fondo del Paese ad essere considerati permanentemente anche sotto l'angolo visuale degli interessi turistici.

Occorre considerare che si è di fronte a problemi di larga prospettiva. Appare opportuno infatti assicurare non solo uno sviluppo quantitativo dell'attività turistica tale da consolidare il costante apporto economico e valutario al Paese, ma soprattutto qualitativo, nel senso cioè che l'evoluzione del settore deve svolgersi in modo non irrazionale e disorganico, quanto piuttosto deve tendere alla eliminazione di tutti quegli squilibri e disfunzioni che hanno, nel passato, limitato e compromesso lo stesso sviluppo dell'economia turistica; nel senso, altresì, che gli italiani debbono diventare protagonisti di questo sviluppo come si conviene ad un popolo avviato verso elevati livelli di benessere e di progresso sociale.

L'articolazione della Conferenza, i temi affidati allo studio delle Commissioni e quelli che saranno oggetto delle relazioni, dimostrano che questa assise non vuole essere solo un'occasione di dibattito, sia pur approfondito ed arricchito dall'apporto di esperienze e di idee dei più qualificati esponenti delle amministrazioni dello Stato e delle categorie interessate, ma l'occasione per rendere responsabili e partecipi tutte le forze attive, pubbliche e private del Paese, alla formulazione di una organica e coordinata politica

turistica nell'interesse non solo del settore e di tutti coloro che operano in esso, ma dell'intera collettività nazionale.

Sottolinea quindi l'intervento del Presidente del Consiglio che vorrà certamente esprimere la volontà del Governo di sostenere questo sforzo nell'interesse della nazione di salvaguardare e valorizzare al massimo quello che lo stesso Capo dello Stato ha voluto definire una « miniera inesauribile », una risorsa preziosa per il Paese.

Interverranno anche ad illustrare le politiche delle varie Amministrazioni dello Stato interessate al turismo i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, del bilancio, della marina mercantile, degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, del tesoro e dell'interno.

Come si vede, il turismo sarà considerato sotto molteplici angoli di visuale, in ordine a tutti gli interessi che questo fenomeno di natura globale investe e condiziona.

Le importanti connessioni tra il turismo e lo spettacolo saranno esaminate nel corso di una apposita « tavola rotonda » oltre che nella relazione del direttivo del Piccolo Teatro di Milano; quelle esistenti tra il turismo e lo sport saranno illustrate dal Presidente del C.O.N.I.

Nel corso della Conferenza opereranno tre Commissioni per lo studio dei problemi di fondo del turismo che formeranno oggetto degli interventi dei tre relatori della Conferenza: 1) problemi e prospettive di sviluppo del turismo in Italia; 2) politiche commerciali e strutture territoriali per lo sviluppo del turismo; 3) il turismo nella politica di piano. Le Commissioni saranno formate dai rappresentanti degli enti e delle categorie più direttamente interessate ai problemi posti in esame.

In sede di assemblea plenaria sono altresì previsti interventi di tutte le principali espressioni operative ed associative del mondo del turismo.

Da ciò appare evidente come tutte le forze pubbliche e private del Paese che operano nel settore turistico saranno parte attiva, interpreti principali della Conferenza, e ciò è coerente, per altro, allo stesso indirizzo ed allo stesso tema di fondo assegnato alla Conferenza: « Turismo impegno nazionale ».

Certamente, sotto questo punto di vista, la Conferenza avrà successo, assumendo il carattere di una mobilitazione corale intorno ai problemi del turismo e ponendo all'ordine del giorno della nazione un settore al quale

gli italiani molto debbono e nel quale possono trovare ancora migliori occasioni di progresso economico e di elevazione sociale.

Il deputato Gagliardi, dopo aver dato atto al Ministro Corona della proficua opera svolta per potenziare il turismo nazionale e dopo aver sottolineato l'opportunità di rivedere più ampiamente il problema del fenomeno turistico nel piano quinquennale di programmazione, esprime la sua soddisfazione per l'iniziativa presa dal Ministro Corona di indire la Conferenza nazionale del turismo. E proprio in considerazione della utilità della Conferenza stessa, propone di concludere la discussione per il parere sul piano quinquennale, dopo la conclusione dei lavori del prossimo convegno.

Il deputato Maulini ritiene che la Conferenza potrà assumere grande importanza per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti del problema turistico. Auspica quindi che la discussione dei vari aspetti del problema turistico non sia troppo limitata (soprattutto nelle Commissioni) e che si eviti con cura un intervento troppo massiccio delle categorie interessate. A suo avviso sarebbe opportuno che si cominciasse a discutere di alcuni problemi generali di grande importanza, non ultimo quello dello sviluppo e del potenziamento del turismo di massa.

Concordando quindi col Ministro sull'opportunità di dare una continuità ai problemi trattati dalla Conferenza, augura alla stessa il massimo successo.

Il deputato Bisantis, posta in evidenza l'importanza dei prossimi lavori del convegno nazionale per il turismo, e definita encomiabile tale iniziativa, che interessa tanti settori del paese, rileva l'opportunità di accentuare la correlazione esistente tra turismo e spettacolo e tra turismo e sport, e l'importanza dello sviluppo del turismo di massa e del turismo termale (al riguardo lamenta l'assenza ai lavori della Conferenza del Ministro della sanità).

Nell'apprezzare quindi l'iniziativa, si augura che i risultati possano fornire opportuni elementi di valutazione per la Commissione e per il Parlamento e costituire un opportuno incremento al turismo.

Il deputato Rampa sottolinea l'importanza della iniziativa, ma esprime nel contempo alcune preoccupazioni. La Conferenza deve tener conto dei problemi essenziali del settore e non limitarsi ad interventi di carattere corporativo. Occorre quindi puntare sui temi essenziali della politica del turismo, consentendo spazio alla collaborazione dei rap-

presentanti del Parlamento e delle forze che non rappresentano interessi di parte.

Il deputato Bonea esprime l'opinione che, senza entrare nel merito dell'utilità della Conferenza, sarebbe opportuno soffermarsi su alcuni aspetti del problema turistico in generale, come il turismo di massa e la valutazione di certe aree turistiche.

Il deputato Semeraro si associa agli elogi indirizzati al Ministro Corona per l'iniziativa presa di indire la Conferenza nazionale del turismo. Concorda poi con quanto hanno dichiarato i deputati Rampa, Bisantis e Gagliardi, quindi, in tema di sviluppo di turismo di massa, auspica un più opportuno scaglionamento delle ferie ed una più opportuna valorizzazione di certe zone turistiche meridionali.

Si compiace inoltre per la iniziativa, soprattutto perché si augura che dalla prossima Conferenza possano emergere utili direttive per il piano quinquennale.

Successivamente il deputato Botta, dopo aver dato atto dell'opera svolta dal Ministro Corona di aver fatto uscire il turismo da un preconetto isolazionismo, si associa con quanto ha osservato il deputato Bisantis e richiama l'attenzione sull'opportunità di sensibilizzare gli addetti commerciali all'estero per una più intensa propaganda turistica.

Il deputato Servadei, associatosi alle unanimi considerazioni di apprezzamento formulate nei confronti dell'iniziativa, passa a sottolineare le difficoltà che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha dovuto affrontare per organizzare una Conferenza ad un così alto livello. Se è stata lamentata l'assenza di alcuni Ministri, ciò è dovuto al fatto che è stato necessario operare delle scelte e tener conto di limiti obiettivi di tempo. Occorre poi considerare che si tratta di una prima Conferenza che viene fissata in un momento interessante e delicato. Si deve infatti passare dalla fase del coordinamento burocratico a quello politico, cioè andare oltre ed operare opportune scelte politiche. A suo avviso dalla prossima Conferenza scaturiranno utilissime indicazioni per la realizzazione del piano quinquennale che, proposto un anno e mezzo fa, già si trova di fronte ad una situazione diversa, almeno nei confronti del turismo nazionale.

Occorre, a suo avviso, sensibilizzare la coscienza turistica nazionale, (lo si sta facendo in modo settoriale) perché il problema turistico è costituito da una serie di aspetti composti ed indefiniti. Dopo aver concordato col deputato Gagliardi sulla opportunità di rinviare la conclusione della discussione sul pa-

rere da esprimere sul piano quinquennale, si augura che gli intervenuti nel corso della Conferenza tengano conto della opportunità di tracciare una politica turistica senza dimensioni, che guardi all'avvenire turistico del paese.

Ringrazia quindi il Ministro Corona per l'iniziativa intrapresa e si impegna, per la sua parte, a dare il maggior contributo al successo del prossimo convegno.

Il deputato Ferrari Virgilio ha espressioni di compiacimento per una iniziativa che, prima nel suo genere, è stata intrapresa nel nostro paese. Concorda con coloro che avrebbero desiderato che anche il Ministro della sanità partecipasse ai lavori della Conferenza che ha tutti i presupposti per risultare utilissima nei confronti di un settore che tanta importanza riveste per l'economia nazionale.

Il deputato Lombardi Ruggero, dopo aver dato atto al Ministro Corona dell'utilità della prossima Conferenza, richiama l'attenzione sull'opportunità nel corso dei lavori, di affrontare e risolvere il problema della formazione del personale tecnico turistico. A suo avviso, tale problema potrebbe essere risolto favorendo lo sviluppo di scuole alberghiere (anche per i paesi sottosviluppati) e con la istituzione di cattedre universitarie *ad hoc*.

Il deputato Di Giannantonio, dopo aver osservato che il Ministro ha certamente tenuto conto dei vari problemi che sono stati sollevati nel corso della discussione, tiene a rilevare che nell'attuale momento di congiuntura quel che occorre è la massima sinteticità.

Ringrazia quindi il Ministro Corona per l'iniziativa intrapresa e si augura che nella comprimarietà degli aspetti sociale ed economico del problema, la prevalenza sia data all'aspetto della produttività economica di esso.

Il Presidente Sullo riassume quindi i termini del dibattito, precisando che la discussione della Conferenza non potrà allargarsi oltre i limiti già ben definiti. Quel che occorre, a suo avviso, è evitare che la Conferenza stessa assuma un carattere corporativistico. Successivamente invita i componenti la Commissione a partecipare ai lavori del prossimo convegno per trarne utili elementi di valutazione e, nel contempo, invita il Ministro Corona ad illustrare, appena possibile, alla Commissione i risultati cui la Conferenza stessa sarà pervenuta.

Il Ministro Corona ringrazia il Presidente e i componenti la Commissione per le manifestazioni di simpatia e di consenso avute nei confronti della iniziativa da lui promossa.

In merito quindi ad alcune preoccupazioni espresse, osserva che il fatto che alla Conferenza parteciperanno oltre al Presidente del Consiglio, anche i Ministri, i cui dicasteri sono maggiormente interessati al turismo, sta a dimostrare che il convegno avrà il carattere di una mobilitazione corale intorno ai problemi del turismo; osserva altresì come, anche in questa occasione, si è dovuto operare una scelta e si è dovuto tener conto di obiettivi limiti di tempo. Si è avuto cura di evitare che il programma dei lavori, alla cui elaborazione hanno partecipato anche tutti i rappresentanti di categoria e sindacali, fosse una sorta di *cahier des doléances*, o desse adito a preoccupazioni di carattere corporativistico.

La Conferenza non potrà risolvere tutti i problemi che verranno trattati, occorre infatti ricordare che non si tratta di una sede decisionale.

Dopo aver concordato sull'opportunità di sfruttare in questo settore anche il richiamo termalistico, accoglie l'invito ad approfondire la connessione turismo e spettacolo, che la Conferenza stessa ha in programma di iniziare nel corso di una tavola rotonda. Si augura quindi che i componenti la Commissione partecipino ai lavori che avranno prossimamente inizio, al fine di acquisire utili elementi di valutazione in questo particolare settore. Si propone inoltre di lanciare l'idea dei convegni specializzati per ciascun settore al fine di trovare soluzioni adeguate alle esigenze del turismo nazionale.

Successivamente il Presidente Sullo, rifacendosi alla richiesta avanzata in altra seduta dai deputati Alatri e Gagliardi, chiede il parere del Ministro Corona in merito al problema degli enti lirici.

Il Ministro Corona precisa in merito che il Ministero del tesoro sta affrontando la questione al fine di risolvere in modo definitivo il problema. Si riserva quindi di dare una risposta al riguardo.

Il deputato Alatri, pur dando atto della buona volontà del Ministro sul problema, insiste perché la Commissione inizi quanto prima l'esame delle proposte di legge nn. 1910 e 2887, concernenti gli enti lirici, al fine di non convalidare la consuetudine invalsa di considerare l'iniziativa parlamentare in subordine alla iniziativa del Governo.

Il deputato Di Giannantonio dichiara di ritenersi provvisoriamente soddisfatto delle dichiarazioni, fornite in merito al problema degli enti lirici, dal Ministro Corona.

Il Presidente Sullo, dopo aver precisato, che non si tratta di discutere sul problema

della iniziativa parlamentare, quanto su quello di reperire la copertura finanziaria secondo il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, si riserva di sollecitare la V Commissione (Bilancio) ad esprimere il prescritto parere sulle proposte di legge nn. 1910 e 2887.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1935, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono » (1489).

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di legge sul testo predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo interventi del deputato Lucifredi, che illustra due suoi emendamenti per ridurre l'età delle persone, che possono adottare con adozione normale, da 40 a 35 anni e in casi eccezionali, con il consenso del tribunale, quando abbiano raggiunto l'età di 30 anni, nonché dei deputati Jotti Leonilde, Amatucci, Mannironi, la Commissione accoglie gli emendamenti ed approva l'articolo 1 nella seguente formulazione:

« L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, qualora abbiano compiuto gli anni 35 e superino di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di 30 anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente ».

Un emendamento aggiuntivo, proposto dai deputati Romeo e Milia — con il quale si prevede l'adozione da parte delle persone che hanno discendenti legittimi o legittimati quando intervenga il loro consenso e l'adottante sia avo dell'adottato — dopo interventi del presentatore Romeo, dei deputati Breganze, Lucifredi, Amatucci, Spagnoli, Jotti Leonilde nonché del Relatore Dell'Andro e del Sotto-

segretario di Stato Misasi, viene ritirato dal proponente con riserva di riproporlo in occasione della discussione del nuovo ordinamento della famiglia, quando il relativo disegno di legge sarà presentato alla Camera.

All'articolo 2 viene respinto un emendamento Lucifredi che ne proponeva la soppressione e, dopo interventi dei deputati Amatucci, Breganze, Spagnoli, Mannironi, del Relatore Dell'Andro e del Sottosegretario di Stato, Misasi, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo di cui al Comitato ristretto e cioè:

« Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del codice civile, alla competenza della Corte d'Appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del codice civile ».

All'articolo 3, dopo interventi dei deputati Lucifredi, Martini Maria Eletta, Breganze, Amatucci, Patrini, Reggiani, Romeo, Bosisio, Mannironi, Re Giuseppina nonché del Relatore Dell'Andro e del Sottosegretario Misasi, vengono respinti un emendamento Lucifredi e un emendamento dei deputati Romeo e Milia che consentiva l'adozione speciale solo quando gli adottanti non avessero figli legittimi o riconosciuti.

È respinto, inoltre, un emendamento proposto dal deputato Lucifredi che prevedeva la adozione speciale a coniugi uniti in matrimonio da meno di 5 anni nel caso in cui fosse stata comprovata la loro incapacità di procreare.

È respinto, anche, un emendamento proposto dal deputato Lucifredi che prevede che la presenza di figli legittimi, legittimati, o adottivi sia di ostacolo alla legittimazione per adozione. Tuttavia, qualora i coniugi desiderassero procedere a questa legittimazione per adozione ne dovrebbero fare richiesta adducendo gravi motivi e, in tal caso, il tribunale per i minorenni, esperite indagini ed uditi personalmente i figli dei richiedenti, quando abbiano compiuto gli anni 14, può dispensare da questo impedimento. Il provvedimento di dispensa sarebbe adottato con sentenza, impugnabile da parte di chiunque ne abbia interesse.

Per quanto concerne la differenza di età fra adottando e adottanti la Commissione conferma il limite minimo di 20 anni di età, respingendo un emendamento Lucifredi che tendeva a portarlo a 15 anni ed un altro su-

bordinato che tendeva a portarlo a 18 anni, mentre accoglie un emendamento Lucifredi-Pennacchini per ridurre il limite massimo da 50 a 45 anni, dopo aver respinta una precedente proposta dell'onorevole Lucifredi di portare questo limite a 40 anni.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali Bo ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi e Gioia, per il bilancio Caron e per le partecipazioni statali Donat-Cattin.

*Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali.*

Il Ministro Bo svolge un'ampia replica sulle specifiche questioni sollevate in Commissione nel corso delle precedenti sedute del 23 marzo e del 20 aprile, dedicate all'esame dell'attività, dei programmi di investimento e delle prospettive di intervento e di sviluppo dell'Ente nazionale idrocarburi.

Assicura preliminarmente che la situazione finanziaria dell'E.N.I. e delle partecipazioni statali in generale non suscita alcuna preoccupazione, anche se occorre tener presente la esigenza di un costante adeguamento dei mezzi propri (e soprattutto dei mezzi forniti dallo Stato) al crescente fabbisogno, in relazione al perseguimento ed al rafforzamento della politica delle partecipazioni statali; ricorda che è attualmente in corso l'aggiornamento e la integrazione di piani e previsioni di investimento delle aziende pubbliche e degli enti di gestione e si riserva di comunicare al Parlamento i risultati raggiunti, che saranno, per altro, enunciati nella Relazione programmatica. Per quanto riguarda l'E.N.I. in particolare, precisa che i programmi di investimento comportano un fabbisogno per immobilizzazioni tecniche di circa 175 miliardi nel 1966 e di circa 870 miliardi per il quinquennio 1967-71. In merito alla copertura, ritiene che l'autofinanziamento dovrebbe fornire un importo di 550-600 miliardi e l'apporto dello Stato ammontare a circa 160 miliardi, per cui i capitali da reperire sul mercato dovrebbero aggirarsi intorno ai 300-350 miliardi.

Sulle questioni relative all'autofinanziamento, riconosce che le risorse prodotte da fonti interne forniscono una quota non molto alta del fabbisogno finanziario delle aziende a partecipazione statale; si richiama, tuttavia, ai compiti peculiari assegnati alle aziende pubbliche, che non sono legate esclusivamente alla logica aziendale del profitto, ma costituiscono invece gli strumenti di un intervento pubblico mosso da particolari considerazioni di convenienza collettiva; per lo E.N.I., in particolare, i fini perseguiti sono quelli di un'azione diretta sul mercato interno e sulle fonti di approvvigionamento di prodotti petroliferi.

Dichiara pertanto di non poter condividere le critiche generiche e superficiali che si fondano su una non corretta assimilazione dei risultati di gestione delle aziende pubbliche a quelli delle aziende private. Di conseguenza non ritiene esatto il rilievo che l'autofinanziamento fornito negli scorsi anni sia stato a « livelli men che minimi »; al riguardo crede di aver fornito sufficienti dati sia nella precedente esposizione sia nella relazione programmatica.

Circa la politica degli ammortamenti, ribadisce che l'E.N.I. si attiene a « sani criteri prudenziali », in base ai quali viene annualmente stanziata a tale titolo una somma che, nell'ambito delle norme fiscali, è ritenuta più che sufficiente, tenuto conto del logorio fisico e della obsolescenza tecnica degli impianti. Del resto l'esame stesso dei bilanci delle società del gruppo E.N.I. consente di individuare la politica di ammortamento perseguita: nel complesso, dal bilancio consolidato del gruppo E.N.I. si deduce che gli ammortamenti stanziati si sono aggirati intorno ad una percentuale media superiore alla media riscontrabile per società private analoghe per struttura e attività (circa il 7 per cento della consistenza delle immobilizzazioni tecniche). Premesso che si prevede per il futuro un ulteriore, anche se moderato, miglioramento dell'autofinanziamento, dichiara che nel quinquennio 1967-71 gli ammortamenti annui del gruppo E.N.I. dovrebbero ammontare a circa 110-120 miliardi e che, su un complesso di circa 870 miliardi di investimenti, il flusso di autofinanziamento assicurato dall'ammortamento degli impianti dovrebbe raggiungere i 550-600 miliardi (circa il 60-70 per cento).

Il Ministro affronta, quindi, la questione della redditività delle iniziative E.N.I., precisando che i dati relativi all'ammontare degli utili tassabili, stabiliti in sede di definizione fiscale, hanno carattere riservato; tut-

tavia tiene ad assicurare la Commissione che, nel caso dell'E.N.I., non esiste discrepanza tra i bilanci ufficiali e quelli concordati fiscalmente. In particolare, per gli utili derivanti dall'attività di produzione e di distribuzione del metano, si richiama ai dati contenuti nei bilanci della S.N.A.M., aggiungendo che nel 1965 l'utile di detta società è stato di 1.314 milioni e che tale utile, detratte le riserve, è di competenza dell'E.N.I., unico azionista; anche per l'A.N.I.C. e per la « Nuova Pignone » conferma che i bilanci del 1965 si sono chiusi in attivo.

Dopo avere espresso la propria soddisfazione per il consenso da più parti manifestato circa le esigenze generali di flessibilità e di coordinamento del sistema delle partecipazioni statali, riconosce che possono esservi state disfunzioni e carenze, ma non ritiene che ciò sia riferibile alla recente ristrutturazione dell'A.G.I.P. Ricorda, poi, che il problema del coordinamento della ricerca scientifica dello Stato e degli enti pubblici non rientra nella esclusiva competenza del Ministero delle partecipazioni statali: si riserva, comunque, di introdurre nella Relazione programmatica nuovi elementi di valutazione circa le iniziative e le attività nel campo della ricerca scientifica.

Il Ministro passa successivamente ad esaminare i programmi di espansione e di investimenti nei settori nei quali opera l'E.N.I. Per il settore petrolchimico, assicura che lo Stato intende utilizzare lo strumento delle partecipazioni statali per tutelare il pubblico interesse e quello dei consumatori nel mercato dei prodotti chimici, di fronte ai problemi connessi con la creazione di una forte concentrazione privata. Mentre non è in grado di produrre dati sugli investimenti delle aziende private, conferma che per l'E.N.I. gli investimenti nel settore per il prossimo quinquennio saranno aumentati da 60 ad almeno 120 miliardi, in relazione ad un programma, ormai in fase di avanzata elaborazione, che incentra la sua attenzione sulla possibilità da un lato di portare a dimensioni ottimali gli impianti degli stabilimenti esistenti e dall'altro di sfruttare meglio gli stabilimenti in funzione per potenziare al massimo le attività produttive e commerciali dell'azienda. Quanto alle prospettive di intervento in nuovi settori, fa presente che si cercherà di ampliare i centri produttivi già avviati, anche se deve ricordare che il settore petrolchimico è estremamente dinamico, cioè un settore nel quale mutano le possibilità di assorbimento dei mercati e variano soprattutto le situazioni di

costo e di disponibilità dei brevetti, nonché le prospettive della ricerca scientifica. Assicura comunque che dedicherà il massimo impegno allo studio di tali problemi, soprattutto in relazione al progressivo sviluppo del processo di integrazione economica internazionale, e si dichiara certo che nuovi e più impegnativi programmi potranno essere predisposti dalle partecipazioni statali in questo settore.

Sempre in riferimento al settore petrolchimico, ribadito l'interesse e l'impegno per un sempre più efficace coordinamento dell'attività e dei programmi di investimento di aziende similari e complementari, il Ministro si dichiara contrario ad una proliferazione indiscriminata di enti e strutture organizzative nuove, sulla base di superficiali differenziazioni merceologiche delle attività produttive; non ritiene pertanto giustificati provvedimenti di radicale trasformazione organizzativa nel campo della petrolchimica e non condivide l'esigenza, da più parti manifestata, di trasferire all'E.N.I. il pacchetto azionario della Montecatini-Edison, ora detenuto dall'I.R.I., giacché l'E.N.I. verrebbe in tal modo ad assumere la fisionomia di « socio-concorrente », con conseguenze di natura delicata nella posizione sul mercato rispettivamente del gruppo pubblico e del gruppo privato.

Il Ministro affronta quindi le questioni sollevate a proposito della progettata rete di metanodotti. Precisa che si tratta di una iniziativa ancora in fase di elaborazione: il programma risulta delineato nelle sue linee fondamentali, mentre sulle sue articolazioni operative il discorso è ancora aperto e le soluzioni che saranno adottate terranno conto anche delle indicazioni degli organi centrali e periferici della programmazione. Esprime interesse per le richieste avanzate di un dibattito generale e della presentazione di un apposito disegno di legge, che si riserva di esaminare più attentamente, in collaborazione anche con gli altri organi di Governo ed enti competenti. Informa la Commissione che le indagini condotte dalle partecipazioni statali prevedono, per i soli usi « nobili » tecnologici e civili, un consumo di gas di 18 miliardi di metri cubi nel 1975, di 22 miliardi nel 1980 e di 26 miliardi nel 1985. Tali previsioni giustificano pertanto sia un vasto programma di importazioni di gas naturale dall'estero, sia il progetto della costruzione di una rete organica di metanodotti, che si estenda su vaste zone della penisola, sì da consentire la valorizzazione dello impiego delle risorse nazionali, la integrazione delle disponibilità nazionali (con conse-



guente soddisfacimento della domanda potenziale), nonché la riduzione dei costi di distribuzione del gas.

Elemento principale del nuovo sistema di condotte risulterà il metanodotto che collegherà la rete esistente nella Valle Padana e quella in corso di realizzazione nell'Italia centro-meridionale, attraverso l'allacciamento di tutta la rete nazionale alla centrale di rigassificazione, la cui costituzione è stata progettata nei pressi di La Spezia. Non risulta ancora definito l'esatto tracciato della dorsale principale nord-sud, né delle diramazioni che dovranno servire le varie zone di consumo, anche se per la dorsale si ritiene preferibile il tracciato sul versante tirrenico. Per le diramazioni risultano definiti alcuni orientamenti di massima, quali la estensione della rete padana alla Toscana ed al Friuli-Venezia Giulia, e l'ampliamento della rete centro-meridionale, in modo da consentire un razionale sfruttamento delle risorse locali, da integrare successivamente con immissione di gas importato; in questo quadro e secondo l'andamento e le prospettive della domanda sarà esaminato il progetto di rifornire anche i centri della regione umbra.

Definisce assolutamente fantasiosa l'ipotesi avanzata di tracciati progettati in funzione di accordi N.A.T.O. ovvero in funzione di interessi privati particolari; conferma, al contrario, che i tracciati rifletteranno le reali esigenze attuali e potenziali delle varie aree di consumo, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno. Aggiunge che il progetto in via di elaborazione non comporta scelte pregiudiziali circa il problema delle aziende distributrici del gas nelle aree di consumo; assicura che le scelte saranno operate in funzione delle caratteristiche delle aree servite e da servire e che sono allo studio procedure adeguate, che dovranno per certo consentire la effettiva partecipazione degli enti locali e dell'E.N.I., oltre che delle eventuali aziende distributrici, alle decisioni relative alla fissazione dei prezzi e delle tariffe.

Il Ministro passa successivamente ad illustrare la posizione e gli obiettivi perseguiti dalle partecipazioni statali nel settore tessile. Premesso che la situazione della « Lanerossi » va considerata nel quadro di una generale riconversione del settore e ricordato come l'azienda risenta ancora gli effetti della passata gestione privata, il Ministro Bo dichiara che l'Ente di Stato ha avviato un vasto programma di ristrutturazione e di razionalizzazione del complesso, programma che per-

metterà all'azienda di raggiungere livelli concorrenziali, ma che, d'altra parte, comporta un ridimensionamento del numero dei dipendenti; assicura, comunque, che il Ministero delle partecipazioni statali segue con la massima attenzione la possibilità di un eventuale reimpiego dei lavoratori licenziati in altre attività. Aggiunge che il lamentato inserimento di personale proveniente dall'esterno dell'azienda si è reso necessario per ammodernare i sistemi di direzione aziendale e che la immissione è risultata limitata ad un modesto numero di esperti in tecnica direzionale e in amministrazione aziendale. D'altra parte non si è ritenuto possibile, né conveniente, il reimpiego del personale licenziato presso lo stabilimento « Lebole » di Arezzo. Quanto, infine, alla eventuale unificazione del settore tessile a partecipazione statale, ricorda che la presenza della « Lanerossi » nel gruppo E.N.I. è motivata soprattutto dalla possibilità di utilizzare nei processi produttivi le fibre sintetiche prodotte dall'A.N.I.C.

Riprendendo, quindi, il tema — già affrontato nella precedente seduta — dell'intervento dell'E.N.I. nel Mezzogiorno, il Ministro conferma l'impegno delle partecipazioni statali di compiere il massimo sforzo di investimenti nell'Italia meridionale. Per il settore del metano precisa che i programmi sono vincolati a precise esigenze di localizzazione, mentre per gli altri settori di intervento sono previsti investimenti assai considerevoli nelle regioni meridionali.

Sui problemi della ricerca e dell'approvvigionamento di fonti di energia, ribadisce che gli investimenti « per ricerca e produzione mineraria » riguardano esclusivamente le spese per l'acquisizione di nuove riserve e per il loro sfruttamento. Quanto poi al coordinamento energetico in sede di C.E.E., premesso che il rapporto Marjolin fornisce solo alcuni elementi base per la formulazione di una politica energetica europea, assicura una attiva presenza del Ministero delle partecipazioni statali in sede di organi comunitari, mentre si dichiara convinto che gli orientamenti tracciati al livello europeo coincidano con quelli cui si ispira la politica delle partecipazioni statali in Italia, e cioè: libero approvvigionamento di energia al minor costo, ampliamento del margine di autonomia, sicurezza degli approvvigionamenti e stabilità dei prezzi. Quanto alla esigenza di incentivare la ricerca in sede europea, informa che è allo studio uno schema di disegno di legge, che sarà quanto prima sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri.

A conclusione della replica, il Ministro riferisce alcuni dati sugli accordi internazionali dell'E.N.I., confermando che agli accordi di fornitura con la « Esso » e con l'U.R.S.S. altri se ne aggiungeranno, specie per il gas naturale. Fornisce chiarimenti a proposito degli accordi nel settore della ricerca mineraria e della raffinazione, nonché a proposito dell'accordo intervenuto tra l'Ente minerario siciliano, la Società Edison e la Società A.N.I.C.-GELA per la costituzione di una Società a capitale misto, destinata ad operare in Sicilia nei settori minerario, chimico e tessile; precisa infine che tale accordo risponde ad esigenze di carattere operativo ed economico.

Il Presidente Orlandi ringrazia, a nome della Commissione, il Ministro per la assai ampia esposizione e per i chiarimenti forniti ai quesiti in precedenza sollevati.

#### IN SEDE REFERENTE.

##### DISEGNI DI LEGGE:

« Assegnazione di lire 135.000.000 occorrenti per la sistemazione della spesa per indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 » (*Parere della VI Commissione*) (2291);

« Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio » (*Parere della XII Commissione*) (2428);

« Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 » (2474);

« Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862).

Il Relatore Curti Aurelio illustra ampiamente la portata e le finalità dei disegni di legge nn. 2291, 2428 e 2474 e riferisce alla Commissione le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare al Parlamento richieste di ulteriori assegnazioni di fondi per la siste-

mazione di spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio. Dopo aver lamentato il ritardo con il quale si è provveduto alla sistemazione delle pendenze oggetto dei disegni di legge in esame, si sofferma in modo particolare sul disegno di legge n. 2428, suggerendo perfezionamenti formali agli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Il Relatore De Pascalis illustra il disegno di legge n. 2862 ed esprime perplessità per il fatto che le ulteriori assegnazioni di fondi avvengano a diversi anni di distanza dagli esercizi relativi, sicché non si capisce come le contabilità di quegli esercizi possano essere state tempestivamente chiuse, permanendo una tale pendenza. Aggiunge che strumento idoneo a sovvenire le ulteriori necessità di stanziamenti per le spese considerate nel disegno di legge poteva esser costituito da un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste ovvero anche dal provvedimento di variazione al bilancio a suo tempo presentato al Parlamento. Chiede infine al rappresentante del Governo come le partite siano state regolate nelle more della sistemazione oggi proposta.

Il Sottosegretario Gioia fornisce talune precisazioni sui motivi che hanno ispirato la elaborazione e la presentazione dei disegni di legge in esame, chiarendo come il Tesoro, al fine di contenere al massimo le spese considerate, non abbia ritenuto opportuno considerarle nei provvedimenti di variazione al bilancio ed abbia invece ritenuto preferibile ricorrere a singoli provvedimenti legislativi di sanatoria. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sui motivi di rilevante interesse pubblico che hanno indotto le Amministrazioni interessate ad assumere impegni in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, conclude sollecitando la Commissione a definire in modo positivo l'esame dei quattro provvedimenti.

Il deputato Failla chiede di conoscere i motivi per i quali non si è ritenuto di dover ricorrere al sistema delle note di variazione ovvero a quello dei prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste; lamenta, altresì, il ritardo eccessivo con il quale i provvedimenti sono stati sottoposti all'esame delle Camere, esprimendo il dubbio che le sanatorie proposte abbiano avuto origine da taluni rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo; eccipisce che le assegnazioni di fondi avvengano a diversi anni di distanza dalla chiusura degli esercizi relativi (il disegno di legge n. 2428 considera addirittura spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58) e si do-

manda come possano essere state chiuse (e se siano state effettivamente chiuse) le contabilità di quegli esercizi. Sottolinea la necessità di ulteriori e più approfonditi dati e chiarimenti da parte del Governo sulle ragioni che hanno consigliato l'adozione e la presentazione dei disegni di legge di sanatoria e suggerisce, pertanto, di rinviare l'esame dei provvedimenti, in attesa di tali delucidazioni, giacché è necessario che il Parlamento si garantisca da certe prevaricazioni dell'Esecutivo ed accerti in modo penetrante il funzionamento della organizzazione burocratica dello Stato.

Dopo che il deputato Goehring ha manifestato la propria disapprovazione per il ritardo verificatosi nel pagamento delle spese oggetto dei provvedimenti considerati, il deputato Anderlini richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il disegno di legge n. 2428 si riferisce ad un esercizio finanziario le cui contabilità sono già state certamente chiuse, essendo stato presentato al Parlamento il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio medesimo. Il mancato inserimento delle spese oggetto delle sanatorie nelle note di variazioni ai bilanci degli esercizi interessati potrebbe essere attribuito o a carenze di disponibilità (il che sembrerebbe strano, considerata la esiguità delle spese), o a ragioni di merito, ovvero ad una semplice e pura dimenticanza di registrazione degli impegni effettuati oltre i limiti degli stanziamenti, ovvero ancora ad un intervento diretto della Corte dei conti in sede di controllo. Su questi punti chiede al rappresentante del Governo un'ampia ed analitica informazione.

Interviene successivamente il deputato Galli, il quale ritiene apprezzabile la via scelta dal Governo di sottoporre all'esame e all'approvazione delle Camere la questione relativa a spese impegnate in eccedenza ai limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. Richiama alla necessità di un esame approfondito delle ragioni che hanno determinato tale situazione e alla esigenza di individuare iniziative intese ad ovviare agli inconvenienti verificatisi; conclude, prospettando l'ipotesi di un ulteriore approfondimento dei problemi posti con le iniziative legislative in esame, eventualmente affidate ad un Comitato ristretto della Commissione Bilancio.

Il relatore Curti Aurelio, a sua volta, prospetta la eventualità di richiedere l'assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa, ritenendo che i provvedimenti medesimi non integrino la fattispecie di vere e proprie note di variazione al bilancio e, quindi, non rientrino tra quelli per i quali è stabilita la riser-

va di competenza deliberante a favore della Assemblea. Ritiene che la discussione in sede legislativa, mentre consentirebbe una sollecita approvazione dei disegni di legge (e quindi la soluzione delle questioni ad essi connesse), offrirebbe, d'altra parte, la possibilità di un esame meditato dei problemi sollevati dalle varie parti nel corso della seduta ed implicherebbe altresì la necessaria presenza nel dibattito dei ministri responsabili.

Il deputato Failla, pur dichiarando che il proprio Gruppo non frapponesse una pregiudiziale opposizione alla richiesta sede legislativa indipendentemente da qualsiasi valutazione costituzionale e regolamentare della richiesta medesima), ritiene che a tale decisione la Commissione dovrebbe arrivare solamente dopo aver ricevuto dal Governo risposte esaurienti alle questioni sollevate dagli oratori intervenuti nel dibattito. Considerato che il Sottosegretario Gioia non è in grado, al momento, di fornire le informazioni e le assicurazioni richieste dalla Commissione, rinnova la proposta di un rinvio dell'esame dei disegni di legge, non escludendo che, sulla base dei chiarimenti eventualmente forniti dal Governo, il proprio Gruppo possa successivamente aderire alla proposta avanzata dal relatore Curti Aurelio.

Dopo che il Sottosegretario Gioia ha dichiarato di escludere che i provvedimenti siano stati originati da un intervento della Corte dei conti in sede di controllo delle spese (anche se su questo punto si ripromette di esperire ulteriori accertamenti), il Presidente Orlandi, constatato che la Commissione non è unanimemente consenziente sulla proposta Curti di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione dei disegni di legge in sede legislativa, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge medesimi ad altra seduta, impegnandosi a prendere gli opportuni accordi con i ministri competenti perché questi intervengano in Commissione per fornire i chiarimenti richiesti sulle questioni sollevate nel corso della seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

« Senatori BONAFINI ed altri: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3100) (*Parere alla I Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore De Pascalis ed interventi dei deputati Raucci e Barca, nonché del Sottosegretario Bensi, la Commis-

sione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che nel testo della proposta di legge risulti chiaramente esplicitato che la collocazione in soprannumero è subordinata alla effettiva esistenza di una vacanza nei gradi iniziali dei ruoli corrispondenti, fino ad un risparmio di spesa di importo pari a quella implicata dalla creazione del soprannumero medesimo.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

Senatore BITOSI ed altri: « Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3079) (*Parere alla XIII Commissione*).

Su proposta del Relatore Buttè e dopo che il Sottosegretario Caron ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**FINANZE E TESORO (VI)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore » (*Approvato dal Senato*) (3032).

Il Relatore, Castellucci, riassume la discussione svoltasi nella seduta del 4 maggio e ricorda alla Commissione le osservazioni allora sollevate dai deputati Trombetta e Minio.

Il deputato Bonaiti si sofferma sugli aspetti giuridico-penali del disegno sottolineando un eccessivo divario fra le pene previste ed i reati di diversa entità che si intendono colpire. Nota che, per taluni aspetti, la mancata distinzione tra reato tentato e reato consumato urta contro i principi del codice penale. Anche per tali motivi è favorevole al mantenimento della discrezionalità in materia di licenze attribuita all'intendente di finanza. Rileva, per l'articolo 16, incongrua la partecipazione degli accertatori dei reati stabilita sul valore delle

confische oltre che su quello delle ammende e multe.

Il deputato Angelino osserva che per limitare la discrezionalità delle Intendenze di finanza occorrerebbe prevedere la possibilità di ricorsi, da parte degli interessati e da parte di terzi, al Ministero delle finanze. Rammenta che le bollette di accompagnamento possono costituire veicolo di numerose frodi così come le esenzioni previste per le confezioni sotto vuoto. Non crede che il provvedimento riuscirà a far recuperare all'erario tutta la quota fiscale attualmente perduta a causa del contrabbando.

Il deputato Buzzetti nota preliminarmente come il provvedimento sia molto atteso dalla parte sana della popolazione confinaria. Si augura che, in futuro, non appena le condizioni di bilancio lo renderanno possibile, possa essere varata la riduzione dell'imposizione fiscale.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, esordisce osservando che il provvedimento vuole avere carattere di legge di repressione e come tale prevede pene severe non in quanto pene detentive (i cui massimi, fissati in 6 mesi, risultano moderatissimi) ma pene severe in relazione alle revoche di licenza, revoche che di per sé spaventano i grossisti che costituiscono i veri soggetti delle previste operazioni di controllo. Circa la proposta di riduzione delle aliquote, mentre sottolinea che una riduzione, quale quella prospettata dal deputato Trombetta di 150 lire, potrebbe forse essere moderatamente efficace contro il contrabbando per via terra ma non lo sarebbe in alcun modo contro il contrabbando che si svolge via mare con partenza dai porti franchi dell'Africa del nord, sottolinea invece che risulta accettabile, come raccomandazione, la proposta del deputato Buzzetti intesa nel senso che, quando il provvedimento in esame sarà riuscito a far recuperare all'erario una parte delle quote fiscali perdute a causa del contrabbando, possa essere studiata la possibilità di riduzione dell'imposta in vista del beneficio che potranno ricavarne i consumatori. Reputa che il sistema congegnato, analogo a quello previsto per i prodotti petroliferi, darà tangibili risultati.

Circa le osservazioni del deputato Bonaiti in ordine alla partecipazione degli accertatori ai valori confiscati ricorda che tali quote vanno in parte versate all'erario ed in parte al fondo di assistenza della guardia di finanza; si è ritenuto di far partecipare anche le Intendenze che dovranno svolgere un grosso lavoro di accertamento e sorveglianza.

Il deputato Minio preannuncia i seguenti emendamenti all'articolo 2:

« *Sostituire il primo comma con il seguente*: La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentiti il Comando della guardia di finanza competente per il territorio e il sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda. La licenza ha validità quinquennale ed alla scadenza è rinnovabile »;

« *Sostituire il terzo comma con i seguenti*: Non è concessa la licenza qualora il titolare dell'azienda abbia commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale costituenti delitto.

La licenza non è altresì rilasciata quando il richiedente si è reso colpevole di violazione delle leggi sulle imposte dirette mediante presentazione di dichiarazione il cui reddito sia inferiore di almeno un terzo a quello accertato dal competente ufficio tributario.

Nei casi suddetti la licenza non è altresì rilasciata al coniuge del richiedente.

La licenza è del pari negata a chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3, n. 1, del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio »;

« *Sostituire il quarto comma con il seguente*: La licenza è revocata dall'Intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale e fiscale costituente delitto. La licenza è altresì revocata se l'infrazione è definita in via amministrativa ai sensi delle vigenti disposizioni. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta l'esclusione definitiva dal rilascio di altra licenza della stessa specie; si applica inoltre la norma di cui al secondo capoverso del terzo comma »;

e all'articolo 18 da sostituirsi con il seguente: « La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi osserva che l'obbligo di sentire i sindaci comporterebbe notevoli ritardi nelle grandi città ed imbarazzi ai sindaci dei piccoli paesi; per la posizione rigida prevista dall'emendamento al terzo comma richiama quanto ha già avuto occasione di osservare il deputato Bonaiti. Circa la *vacatio legis* di

120 giorni essa è necessaria, e forse non sufficiente, all'approntamento dei registri, delle bollette, dei punzoni e degli altri strumenti necessari all'applicazione della nuova disciplina. Circa il richiamo alle norme generali in materia di licenze, il Governo, nelle istruzioni agli Intendenti di finanza, richiamerà e sottolineerà il principio che tali norme rimangono pienamente in vigore anche per la fattispecie considerata del provvedimento.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del disegno di legge. All'articolo 2 la Commissione respinge l'emendamento Minio al primo comma, dopo interventi illustrativi dei deputati Minio e Raffaelli; il deputato Minio dichiara quindi di ritirare gli altri emendamenti chiedendo sia posta a verbale la dichiarazione del Sottosegretario concernente il pieno vigore delle norme generali regolanti le licenze.

La Commissione approva quindi i rimanenti articoli del disegno di legge senza apportare ad essi modificazioni. Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato senza modificazioni.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera C, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche » (2824).

Il Presidente Vicentini propone alla Commissione il rinvio della discussione.

Il deputato Vespignani chiede che il Governo dia chiarimenti in ordine al rapporto esistente fra il provvedimento in esame e la legge n. 1314 del 29 novembre 1965, ove è stabilito, all'articolo 4, il principio teorico del rimborso ai comuni per i mutui contratti nel periodo dal 13 agosto 1960 al 28 febbraio 1962. Chiede che il Governo chiarisca se gli stanziamenti previsti dalla legge 1965 (in 500 milioni) e quelli previsti dal provvedimento 2824 siano sufficienti agli scopi indicati.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Vicentini comunica che il Comitato ristretto nominato per l'esame dei provvedimenti sui danni di guerra da lui presieduto e composto dai deputati: Napolitano Francesco, Relatore, Bassi, Abelli, Trombet-

ta, Scricciolo, Silvestri, Raffaelli e Mariconda sarà convocato per martedì 17 maggio alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 9,40. --- *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (250);

LETTIERI ed altri: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (1188);

URSO ed altri: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (1209);

FINOCCHIARO e FUSARO: « Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli Istituti superiori di educazione fisica » (2200).

La Commissione procede nella discussione degli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Nell'ampio dibattito che segue intervengono: oltre al Presidente, al Relatore De Zan e al Sottosegretario Elkan, i deputati Cruciani, Valitutti, Finocchiaro, Leone Raffaele, Picciotto, Lettieri, Titomanlio Vittoria, Codignola e Giugni Lattari Jole. A nome del Governo, il Sottosegretario Elkan presenta un nuovo testo che, mentre intende migliorare quello in esame sotto il profilo formale, si propone, d'altra parte, di tenere conto di alcune delle esigenze prospettate dalle varie parti nel corso della discussione.

La Commissione, quindi, dopo aver respinto emendamenti del deputato Cruciani, intesi ad elevare a cinque il numero degli anni di servizio richiesti per fruire dei benefici della legge e ad aggravare taluni requisiti per l'ammissione ai corsi speciali previsti, nonché un emendamento presentato dal deputato Titomanlio Vittoria - da questa ritirato e fatto proprio dal deputato Giugni Lattari Jole - diretto a portare a cinque anni il periodo di servizio soltanto per gli insegnanti non compresi negli elenchi speciali, approva i primi quattro articoli del provvedimento. Fatto salva la consueta riserva di coordinamento, e tenuto conto di vari emendamenti presentati dai deputati Finocchiaro, Lettieri, Valitutti e

Codignola, nonché dal Presidente Ermini, essi risultano così formulati, sulla base del testo sostitutivo del Governo:

#### ART. 1.

« In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statale o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a « valente ».

#### ATR. 2.

« L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

#### ART. 3.

« I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.

In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica.

Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all'articolo 24 primo comma della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

#### ART. 4.

La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.

Per quanto concerne l'articolo 5 del testo del Governo, un ampio dibattito, al quale

prendono parte i deputati Lettieri, Valitutti, Finocchiaro, Picciotto, Cruciani, Giugni Lattari Jole, il Relatore De Zan, il Sottosegretario Elkan e il Presidente Ermini intorno a due emendamenti presentati dai deputati Cruciani e Picciotto che implicano, sia pure con formulazioni diverse, l'estensione della legge anche a coloro che risultino iscritti ai corsi normali dell'I.S.E.F. Dopo le dichiarazioni del Relatore De Zan e del Sottosegretario Elkan, che si dichiarano contrari in quanto l'I.S.E.F. suppone una frequentazione a tempo pieno da parte dei suoi allievi, che mai si concilierebbero con la possibilità ad essi accordata di insegnare, il deputato Picciotto ritira il suo emendamento, mentre la Commissione non accoglie l'emendamento Cruciani. Accoglie invece un emendamento Finocchiaro per la soppressione degli elenchi speciali, al quale aderisce il deputato Valitutti, che ritira un analogo emendamento da lui in precedenza presentato.

L'articolo 5, conseguentemente, è approvato nel seguente testo:

#### ART. 5.

« In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica ».

All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.

Gli articoli 6 e 7 sono approvati infine anch'essi nel seguente testo proposto dal Governo:

#### ART. 6.

« L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non può essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale ».

#### ART. 7.

« I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 ».

Un ordine del giorno Titomanlio Vittoria-Dail'Armellina, tendente ad includere nelle provvidenze della legge anche gli insegnanti di educazione fisica non iscritti negli elenchi speciali, non è accolto dal rappresentante del Governo, il quale si dichiara contrario ad un ampliamento ulteriore della legge, che dev'essere limitata al personale provvisto di adeguati titoli. Il rappresentante del Governo dichiara altresì che, mentre considera produttiva di positivi effetti la formulazione elaborata, in quanto sopprime gli elenchi speciali ed immette nella scuola personale fornito di idoneità fisica e didattica, auspica che la riforma universitaria possa garantire un efficace collegamento agli studi universitari del processo di formazione degli insegnanti di educazione fisica.

Seguono le dichiarazioni di voto: il deputato Picciotto preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, malgrado le insufficienze della disciplina relativa al settore, dovute soprattutto alla carenza di iniziativa del Governo, il quale avrebbe dovuto proporre o promuovere una legge organica sul reclutamento, la formazione e la sistemazione del corpo insegnante. Il deputato Valitutti preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo che il provvedimento sistemi in modo ragionevole e decoroso una situazione anomala. Sollecita tuttavia l'intervento del Governo, che di queste anomalie è responsabile nel processo di reclutamento e di formazione degli insegnanti di educazione fisica.

Il deputato Lettieri si dichiara anch'egli favorevole, in quanto il provvedimento corrisponde insieme alle esigenze del settore ed agli interessi delle categorie; auspica tuttavia una sollecita organica soddisfacente disciplina legislativa del settore. In senso analogo si esprime il Relatore De Zan insistendo sulla necessità di collegare al livello di studio universitario il processo di formazione degli insegnanti di educazione fisica. Il deputato Giugni Lattari Jole preannuncia il voto favorevole del suo gruppo malgrado le insufficienze dell'iniziativa governativa che non ha saputo fronteggiare la richiesta di personale conseguente all'ampliamento del settore scolastico (e fa in proposito l'esempio della Calabria, tuttora sprovvista di ISEF); auspica per quanto riguarda la futura, improrogabile organica disciplina del settore, che si valorizzino gli anni di servizio prestati.

Il deputato Cruciani dichiara, a titolo personale, che la elaborazione della legge non potrà produrre effetti positivi in quanto basata su premesse e dati statistici inesatti: le strutture attualmente predisposte per la formazione degli insegnanti sovrastano già di gran lunga, a suo avviso, le esigenze di personale espresse dalla scuola. Il deputato Finocchiaro preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur esprimendo preoccupazioni sullo stato generale di incertezza in cui l'intero settore versa.

Il testo unificato delle proposte di legge è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato con il titolo: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

#### PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO: « Proroga degli incarichi di insegnamento » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3030-B).

Il Relatore Reale Giuseppe illustra la modificazione apportata dal Senato che estende agli incarichi relativi all'insegnamento di educazione artistica, dattilografia, calligrafia e stenografia, l'esclusione dalla proroga, proponendone la soppressione.

Dopo interventi dei deputati: Picciotto che si dichiara contrario all'esclusione introdotta dal Senato e ad ogni altra esclusione dalla proroga degli incarichi triennali, Finocchiaro e Codignola i quali, nel dichiararsi concordi con il relatore esprimono contestualmente le loro preoccupazioni sulla sistemazione degli insegnanti di materie sacrificate, e del Sottosegretario Elkan, che si esprime in senso analogo al relatore, la Commissione, accogliendo emendamenti proposti dal relatore, dal deputato Picciotto, dai deputati Caiazza, Lettieri e Finocchiaro, non accoglie la modificazione apportata dal Senato, ripristinando il testo da essa in precedenza approvato.

La proposta di legge Romanato n. 3030-B è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata dopo una dichiarazione di voto contraria svolta dal deputato Picciotto e motivata con la esclusione dalla proroga degli insegnanti tecnico-pratici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

### LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

CODIGNOLA e RIPAMONTI: « Modifiche alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » (2899);

TODROS ed altri: « Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » (3051).

Il Relatore Ripamonti riferisce ampiamente sulle due proposte di legge, rilevando che, attraverso le proposte di legge stesse, si tende ad ovviare ai numerosi problemi derivanti dai ritardi che si riscontrano attualmente nelle procedure di approvazione dei piani regolatori e ad estendere l'adozione di misure di salvaguardia anche ai programmi di fabbricazione che, per i comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale, costituiscono l'unico strumento di disciplina urbanistica. Illustra quindi il testo unificato delle due proposte di legge, elaborato di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, ed auspica che siano accelerati i tempi di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, evitando di far ricorso ad una politica urbanistica basata sull'adozione delle misure di salvaguardia.

Il deputato Guarra fa rilevare che il problema che forma oggetto delle due proposte di legge in discussione avrebbe potuto trovare adeguata soluzione nel quadro della più volte preannunciata nuova disciplina urbanistica e sottolinea in proposito che la situazione di incertezza venutasi a creare ha provocato maggiori danni di quelli che sarebbero derivati dall'esproprio generalizzato dei suoli urbani. Afferma quindi che il dibattito sulla nuova legge urbanistica non deve polarizzarsi sul regime giuridico delle aree edificabili, ma che è necessario anche un adeguato approfondimento dei problemi connessi agli strumenti di pianificazione ai vari livelli, auspica che l'estensione delle misure di salvaguardia non costituisca un incentivo all'inerzia degli enti locali e dell'amministrazione dei lavori pubblici per quanto attiene alla formazione ed all'approvazione dei piani regolatori e ribadisce l'esigenza di evitare il ricorso a deroghe e sanatorie che infirmano la validità dello stesso processo di pianificazione.

Il deputato Todros, dopo aver affermato che il ricorso a provvedimenti che intervengono a modificare parzialmente il sistema po-



sto in essere dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, costituisce la migliore riprova della esigenza di una nuova legge urbanistica, ricorda l'impegno assunto anche recentemente dal Ministro dei lavori pubblici circa presentazione di un disegno di legge in proposito e ribadisce l'esigenza di accelerare le procedure di approvazione dei piani regolatori, limitando anche il controllo della giunta provinciale amministrativa sulle delibere di adozione dei piani regolatori ad un controllo di sola legittimità. Conclude rilevando la necessità che le nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia non costituiscano un incentivo ad ulteriori ritardi nelle procedure suddette e proponendo di stabilire che le norme contenute nel testo unificato delle due proposte di legge entrino in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il deputato Baroni afferma che le nuove norme circa l'applicazione delle misure di salvaguardia sono rese necessarie dalla lentezza delle procedure di approvazione dei piani regolatori, determinata, fra l'altro, anche dalla carenza di urbanisti nei ruoli dell'amministrazione dei lavori pubblici e dal tempo eccessivo che intercorre tra l'adozione dei piani stessi da parte delle amministrazioni comunali e la loro trasmissione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione.

Il deputato Beragnoli rileva l'opportunità di stabilire che le deliberazioni di adozione del piano regolatore sono soggette al solo controllo di legittimità da parte dell'autorità tutoria, ciò che consentirebbe di accelerare i tempi di approvazione dei piani stessi.

Il Relatore Ripamonti, replicando agli intervenuti nel dibattito, fa rilevare che, nel quadro della nuova disciplina urbanistica, il problema del regime giuridico dei suoli riveste una peculiare importanza, pur non dovendosi tralasciare l'esame delle questioni connesse alla predisposizione ed all'applicazione degli strumenti di pianificazione del territorio. Dichiarando quindi di condividere le osservazioni fatte circa l'eccessiva lentezza con la quale al momento attuale si perviene all'approvazione dei piani regolatori, ma ritiene che la emanazione di nuove norme circa i poteri spettanti in materia alla giunta provinciale amministrativa porrebbe una serie di problemi di difficile soluzione, date le disposizioni generali in proposito contenute nella legge comunale e provinciale e che quindi potrebbe più adeguatamente procedersi attraverso la emanazione di una circolare. Conclude auspicando che le amministrazioni locali si avval-

gano oculatamente delle facoltà loro attribuite per quel che concerne l'applicazione delle norme di salvaguardia, anche in relazione al lungo periodo che spesso intercorre tra il momento di adozione dei piani regolatori e quello della loro approvazione, e che il Ministro dei lavori pubblici voglia tenere adeguato conto delle esigenze prospettate nel corso della discussione.

Il Sottosegretario Giglia afferma che le cause della lunghezza delle procedure di approvazione dei piani regolatori sono costituite, tra l'altro, dalla carenza degli organici del Ministero dei lavori pubblici e dalla esigenza di un coordinamento delle competenze delle diverse amministrazioni dello Stato, si dichiara favorevole alla estensione ai programmi di fabbricazione delle misure di salvaguardia ed afferma che la modifica proposta dal deputato Beragnoli ritarderebbe certamente l'approvazione del provvedimento introducendo una serie di complessi problemi.

La Commissione approva quindi il seguente testo unificato delle due proposte di legge con il titolo: « Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori, e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione ».

#### ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

« Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.

Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.

Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati ».

ART. 2.

Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data della deliberazione comunale di adozione del programma di fabbricazione.

ART. 3.

Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.

Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario Giglia, che assicura il suo interessamento presso il Ministro degli interni per giungere ad una soluzione del problema, viene ritirato dai proponenti un ordine del giorno presentato dai deputati Lusoli, Beragnoli e Todros con il quale si invita il Governo a dare disposizione alle prefetture affinché le prefetture stesse e le giunte provinciali amministrative limitino l'esame delle deliberazioni dei Comuni relative ai piani regolatori al solo visto di legittimità.

Il testo unificato delle due proposte di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (2793).

Il deputato Amendola Pietro, anche a nome della sua parte politica, chiede un rinvio della discussione del disegno di legge in attesa che il Governo trasmetta alla Commissione il

testo della relazione presentata dal professore Gangemi sullo stato dell'acquedotto pugliese, sia per ribadire la richiesta già espressa in proposito dal deputato Di Vittorio Berti Baldina in occasione della discussione del disegno di legge n. 2958 e della quale il Sottosegretario De' Cocci aveva assicurato che si sarebbe fatto interprete presso il Ministro dei lavori pubblici, sia perché ritiene che solo dopo l'esame della relazione stessa possa essere affrontato il problema che forma specificamente oggetto del disegno di legge in discussione, anche nel quadro di una composizione più democratica del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Dopo l'intervento del deputato Ripamonti, che si dichiara favorevole al rinvio della discussione del disegno di legge, pur senza entrare nel merito delle motivazioni addotte dal deputato Amendola Pietro, e del Sottosegretario Giglia, il quale assicura che riferirà al Ministro dei lavori pubblici circa la richiesta formulata, il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2848).

Il Relatore Bottari riferisce ampiamente sul disegno di legge sottolineando la necessità di adottare adeguate misure per risolvere la grave situazione esistente e di conservare lo stanziamento previsto nel testo del disegno di legge già approvato dal Senato, ricercando la soluzione più idonea per superare i rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, la quale ha espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che l'autorizzazione di spesa complessiva venga ridotta a 700 milioni, in ragione di lire 200 milioni per il 1965 e 500 milioni per il 1966.

Il deputato Pirastu sottolinea l'estrema gravità e drammaticità della situazione, anche in relazione a prevedibili catastrofi che potrebbero verificarsi nella zona, e chiede che siano mantenuti gli stanziamenti originali trovando i necessari mezzi di copertura della spesa. Dichiarò quindi di consentire su un breve rinvio della discussione al fine di risolvere il problema, pur rilevando che, se tale rinvio dovesse essere a lungo termine, sarebbe preferibile continuare la discussione del provvedimento.

Intervengono i deputati Ripamonti, che ritiene che potrebbe essere trasmesso alla

Commissione Bilancio un emendamento tendente a riprodurre per gli anni finanziari 1967, 1968 e 1969 lo stanziamento di lire 500 milioni previsto per l'anno finanziario 1966, e Baroni, il quale rileva che il parere espresso dalla Commissione Bilancio deve ricollegarsi alla recente sentenza della Corte costituzionale in merito al significato da attribuirsi all'articolo 81 della Costituzione e che, quindi, si rende necessario un breve rinvio della discussione al fine di procedere ad un attento esame della questione; il Relatore Bottari, che rileva l'opportunità di esaminare attentamente se sia il caso di procedere nel senso indicato dal deputato Ripamonti ovvero di ricercare i mezzi necessari per la copertura della intera spesa, ed il Sottosegretario Giglia, il quale si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato ed allo stanziamento in esso previsto ed assicura che si adopererà affinché possa pervenirsi al più presto ad una soluzione della questione.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (3086).

Il Relatore Brandi riferisce ampiamente sul disegno di legge concernente la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, rilevando che l'autorizzazione all'A.N.A.S. a contrarre nuovi mutui si rende necessaria sia in conseguenza dell'aumento del percorso autostradale, sia in relazione all'intervenuto aumento dei costi, sia per le difficoltà imprevedute sorte durante l'esecuzione dell'opera. Sottolinea quindi l'esigenza di terminare al più presto la realizzazione dell'autostrada in questione ed auspica pertanto l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Todros fa rilevare che i nuovi mutui si rendono necessari soprattutto per il fatto che il ricavo netto dei mutui precedenti è stato inferiore al previsto di 28 miliardi a causa dello scarto cartelle, circostanza della quale, a suo tempo, non si è tenuto conto ed a causa della insufficiente precisione dei preventivi di spesa a suo tempo predisposti. Contesta quindi che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria varrà a risolvere i problemi del Mezzogiorno, accenna al problema degli appalti delle opere relative ai-

l'autostrada stessa, e preannunzia l'astensione della sua parte politica nella votazione sul disegno di legge.

Il deputato Curti Ivano afferma che la sua parte politica non è contraria, in linea di principio, alla realizzazione di una politica autostradale, ma contesta le scelte prioritarie assunte dal Governo in materia di viabilità, che comportano un impiego di fondi a disposizione dell'A.N.A.S. per la realizzazione di autostrade a discapito della viabilità ordinaria, e ritiene assurdo che l'A.N.A.S. stessa debba continuare a sopportare l'onere dello scarto cartelle, spendendo somme dall'erogazione delle quali non ritraggono alcun beneficio i risparmiatori.

Il deputato Cottone si dichiara favorevole al disegno di legge rilevando che le previsioni di spesa non possono mai essere assolutamente esatte e che anche le conseguenze derivanti dalla realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in ordine allo sviluppo del territorio avrebbero potuto essere diverse in presenza di un piano urbanistico nazionale, come previsto dalla proposta di legge urbanistica da lui presentata e non ancora esaminata dalla Camera.

Il deputato Ripamonti sottolinea l'esigenza di incrementare i fondi a disposizione dell'A.N.A.S. affinché non risultino diminuite le sue ordinarie capacità di intervento in seguito alla realizzazione dell'autostrada, afferma che anche in altri casi gli stanziamenti previsti per la realizzazione di opere pubbliche sono stati inferiori, per necessità di bilancio, alla spesa preventivata e sottolinea l'esigenza di procedere in modo più adeguato alla progettazione delle opere pubbliche.

Il deputato Guarra si dichiara in linea di principio consoziente con quanto detto dal deputato Curti Ivano, pur rilevando che i problemi della viabilità potranno essere più adeguatamente esaminati in sede di discussione del programma economico.

Il deputato Greggi afferma che è stato un errore affidare all'A.N.A.S. la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in quanto ciò ha determinato la realizzazione dell'opera al di fuori del bilancio economico, aumentando le relative spese e protraendo nel tempo il completamento dell'autostrada stessa, ed afferma la necessità di realizzare nel più breve tempo, oltre che l'autostrada in questione, anche l'autostrada adriatica, al fine di contribuire allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il deputato Beragnoli contesta le scelte prioritarie assunte dal Governo con lo svolgimento della politica autostradale e nega che

la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria costituirà un valido elemento al fine dello sviluppo socio-economico delle regioni meridionali, citando l'esempio in proposito costituito dal tronco dell'autostrada del sole Firenze-Bologna per quanto concerne lo sviluppo del territorio attraversato.

Dopo l'intervento del Presidente Alessandrini, che riafferma l'importanza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e contesta alcune affermazioni del deputato Curti Ivano circa i beneficiari dei fondi spesi per lo scarto cartelle dei mutui; del Relatore Brand, che ribadisce l'assoluta necessità dell'autostrada suddetta, e del Sottosegretario Gighia, il quale, dopo aver rilevato che la natura di autostrada senza pedaggio dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ha reso necessario affidarne l'esecuzione all'A.N.A.S. e che lo stesso sistema di finanziamento dell'esecuzione dell'autostrada, nonché l'intervenuto aumento dei costi, ha indotto il Governo a presentare il disegno di legge in discussione, afferma che, dato l'incremento degli introiti a disposizione dell'A.N.A.S., nessuna conseguenza negativa deriverà dall'approvazione del disegno di legge per quanto concerne la viabilità ordinaria, la Commissione approva a scrutinio segreto senza modificazioni l'articolo unico del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente il Relatore De Leonardis e il Ministro Restivo hanno replicato agli intervenuti e fa presente che si passa agli esami degli articoli, assumendo come testo base della discussione gli emendamenti sostitutivi proposti dai deputati Truzzi, Colombo Renato, Zucalli e Montanti.

Dichiara che sono stati presentati numerosi emendamenti all'articolo 1 che è così formulato:

### ART. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale, in armonia con le direttive del progetto di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 e della Comunità Economica Europea, le associazioni di produttori agricoli costituite per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e per la tutela del mercato dei prodotti, possono svolgere i compiti previsti dalla presente legge come Associazioni di produttori agricoli riconosciute quando posseggano i seguenti requisiti:

1) abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti;

2) delle Associazioni facciano parte produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti tra produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera l'associazione, che posseggano i requisiti previsti dallo Stato e ne facciano domanda;

4) abbiano per oggetto della loro attività l'organizzazione di settori produttivi singoli o per gruppi omogenei di prodotti sempreché tale attività risulti disciplinata dalle norme dello statuto, avuto riguardo in modo particolare a:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori aderenti alla Associazione, comprendendovi l'obbligo per gli associati di provvedere alla vendita dei loro prodotti per il tramite dell'Associazione, quando questo sia deliberato in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, mediante iniziative dirette all'assistenza tecnico-economica sia nella fase della produzione che in quella della commercializzazione;

c) la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché delle iniziative per incrementare la produzione e per agevolare la vendita e lo scambio;

5) posseggano una consistenza organizzativa ed economica tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del

mercato dei prodotti del settore produttivo e per la tutela del mercato dei prodotti del settore produttivo di loro competenza nella zona in cui svolgono la loro attività, avendo riguardo al numero degli associati, al volume della produzione, alla possibilità della utilizzazione di attrezzature per la attuazione dei compiti dell'Associazione in rapporto al complesso della medesima produzione nella zona interessata, secondo i criteri che saranno stabiliti su parere della Commissione tecnica nazionale di cui all'articolo 14. La partecipazione alla Associazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale, solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti all'associazione.

Gli statuti possono prevedere che alle Associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti Associazioni.

I deputati Gombi e Miceli chiedono che si faccia riferimento al primo comma alla programmazione economica nazionale e non al « progetto » del programma.

Dopo interventi del deputato Truzzi, in sostituzione del Relatore De Leonardis, dei deputati Mengozzi, Franzo e Loreti, il deputato Cerruti Carlo propone che si parli di « programma di sviluppo economico nazionale » e l'emendamento è approvato.

Il deputato Marras chiede che il riferimento alla C.E.E. si faccia richiamando le direttive e i regolamenti della C.E.E. « recepiti dal Parlamento italiano ».

Il deputato Truzzi e il Sottosegretario Antoniozzi ritengono che l'inciso non debba essere inserito, dato il meccanismo automatico con cui i regolamenti sono applicati all'interesse dei singoli stati.

Il deputato Miceli, dichiarando che ne è stato ammesso il carattere implicito, ritira lo emendamento.

Il deputato Miceli illustra quindi un emendamento che intende aggiungere dopo le parole « mercato dei prodotti » l'inciso « nonché le cooperative agricole e i loro consorzi ». Sottolinea la grande importanza della cooperazione (che nel nostro Paese presenta ben 6.681 cooperative agricole) e la necessità di tener conto, sin dalla impostazione della prima norma sulle associazioni fra produttori, di questa realtà associativa già esistente.

Il deputato Truzzi, pur segnalando le numerose difficoltà che molte cooperative incontrano e la carenza di una coscienza cooperativistica dei produttori, dichiara che l'orientamento della proposta di legge è diretto a raf-

forzare lo spirito cooperativistico. A suo giudizio, l'articolo 10 della proposta, che applica alle cooperative le norme della legge, gli appare sufficiente e quindi esprime parere contrario all'emendamento, invitando i presentatori a ritirarlo.

Dopo che il Sottosegretario Antoniozzi ribadisce la superfluità dell'emendamento sulla linea delle osservazioni formulate dal deputato Truzzi, prendono la parola: i deputati Bo, Ognibene, Marras, Chiaromonte e Sereni, per affermare la necessità di inserire le cooperative agricole e i loro consorzi tra le associazioni già esistenti, nel quadro dei requisiti richiesti sin dal primo articolo; i deputati Ceruti Carlo, Imperiale e Mengozzi, che, nel ribadire il ruolo essenziale della cooperazione, sottolineano la opportunità di mantenere in sede successiva la prevista estensione delle norme alle cooperative.

I deputati Mengozzi e Loreti chiedono comunque che le ulteriori precisazioni sul ruolo da assegnare alle cooperative si facciano successivamente (articolo 10) od in altra sede.

Il Presidente precisa che per una esigenza di sistematica legislativa una legge che intenda disciplinare associazioni tra produttori deve preliminarmente dettare norme su tali organismi, e quindi estendere le stesse norme ad organismi già esistenti, come le cooperative di primo e secondo grado, per il cui potenziamento deve constatare l'esistenza di una volontà unanime espressa dalla Commissione.

Il deputato Miceli dichiara a sua volta che per la proposta Truzzi nel presente testo non si tratta di una legge che debba costituire associazioni fra produttori, ma che deve attribuire solo il riconoscimento a determinati effetti ad associazioni esistenti o da costituire: è in questo senso che ha inteso affermare la posizione del suo gruppo attraverso l'emendamento, che dichiara peraltro di ritirare.

Dopo una precisazione del deputato Truzzi, che ribadisce essere la cooperazione al centro dello sforzo associativo che si vuole compiere, il Presidente pone in votazione il primo comma dell'articolo 1, con la modificazione già apportata, fino alle parole « i seguenti requisiti », che è approvato.

Illustrano quindi gli altri emendamenti all'articolo 1 i deputati Ognibene, Antonini, Ferrari Riccardo, Bo e Miceli.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.30.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Scaglionamento dei termini per l'adeguamento tecnico della attrezzatura dei panifici » (2954);

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Nuovi termini per la trasformazione dei panifici, prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e concessione di crediti per la trasformazione dei forni e le attrezzature tecniche » (483);

Senatore LEVI: « Proroga dei termini di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga, concernenti lo adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2896).

Dopo che il Presidente ha fatto il punto sull'iter del provvedimento e ha dato notizia del coordinamento operato d'accordo con il Governo ed il relatore sul testo unificato dell'onorevole Bova i cui primi tre articoli sono stati già approvati nella precedente seduta, lo stesso relatore Bova comunica che intende ritirare l'articolo 4 del testo unificato da lui proposto concernente le modalità di concessione del credito agevolato a favore dei panifici. In particolare, l'articolo tendeva a rendere più adeguato alla particolare situazione degli artigiani della panificazione il sistema di garanzie richieste dagli Istituti di credito: giustifica il ritiro in quanto la formulazione concordata — l'unica possibile a meno di non voler ribaltare l'intero ordinamento creditizio — non è pienamente sufficiente a vincolare le banche nel senso desiderato, e pertanto l'articolo proposto si rivela del tutto superfluo.

Il rappresentante del Governo, pur informando la Commissione che i rappresentanti della categoria sarebbero stati favorevoli ad inserire nel testo della legge una disposizione che comunque richiamasse il problema delle garanzie da fornire agli Istituti di credito, concorda con la tesi del relatore sulla inutilità di approvare una disposizione legislativa non pienamente vincolante.

La Commissione approva quindi a scrutinio segreto il testo proposto dal relatore Bova derivante dalla unificazione del disegno di legge n. 2954 con le proposte di legge n. 483, di

iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri, e n. 2896, di iniziativa del senatore Levi, col titolo « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici » e nella formulazione seguente, successiva al coordinamento formale:

### ART. 1.

« I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:

al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti ».

### ART. 2.

« Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza ».

### ART. 3.

« I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere alla I Commissione*).

I deputati Alesi, Cataldo, Bastianelli e Romualdi si dichiarano contrari alla discussione nel merito, stante la indeterminatezza, rilevata anche oggi dalla stampa nazionale, del disegno di legge attraverso cui dovrà essere adottato il Piano quinquennale di sviluppo economico. In particolare, il deputato Bastianelli sottolinea la responsabilità del Governo, che, anche in relazione a quanto dichiarato dal Ministro Pieraccini dinanzi alla Commissione industria nella precedente seduta, non ha ancora messo a punto il provvedimento sul quale discutere.

Dopo che il deputato Dosi ed il relatore Biaggi Nullo invitano la Commissione a dare inizio alla discussione di merito, non ritenendo la questione formale tale da impedire la espressione del parere sull'indirizzo di politica economica proposto dal Piano, il Presidente, rinnovato l'invito a prendere la parola sul merito e pur auspicando una pronta soluzione della questione formale, rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**LAVORO (XIII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI*. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CATALDO ed altri: « Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3044).

Il Relatore Cengarle illustra la proposta di legge, che prevede miglioramenti per i pensionati del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle Gestioni delle imposte di consumo liquidati *ante* 1950 ed *ante* 1965, nonché norme migliorative per la determinazione delle pensioni stesse e dell'indennità di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1965 e in-

fine l'introduzione del congegno della scala mobile per l'adeguamento delle pensioni in relazione agli eventuali aumenti del costo della vita. Dopo aver ricordato l'*iter* del provvedimento presso il Senato e le complesse trattative intervenute a livello sindacale, esprime il suo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge che, pur non esaurendo tutte le aspettative della categoria, rappresenta tuttavia un notevole progresso.

Il deputato Di Mauro Luigi si dichiara favorevole al provvedimento, pur rilevando che esso non accoglie tutte le richieste della categoria interessata e che è ormai urgente disciplinare in modo unitario la materia dei trattamenti pensionistici, nonché aggiornare il regolamento concernente il Fondo speciale di cui alla proposta di legge.

Esprimono parere favorevole all'approvazione del provvedimento a nome dei rispettivi gruppi i deputati Santi, Scalia e Pucci Emilio.

Il Sottosegretario di Stato Calvi assicura l'impegno del Governo in merito all'aggiornamento del regolamento concernente il Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli della proposta di legge, che in fine di seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi » (2094).

Il deputato Nucci riferisce favorevolmente sul disegno di legge che estende l'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi.

I deputati Cengarle, Guerrini Giorgio e Pucci Emilio, a nome dei rispettivi gruppi, si dichiarano favorevoli al provvedimento.

Il deputato Di Mauro Luigi si dichiara anch'egli favorevole, sottolineando la necessità di intervenire in modo unitario nel settore dell'assistenza malattia.

A seguito della richiesta del deputato Scalia intesa a proporre un ordine del giorno in relazione alla rottura delle trattative in merito alla vertenza tra sanitari ed enti mutualistici, il Presidente Zanibelli, rilevato che l'ordine del giorno non è pertinente all'argomento in discussione, assume impegno a nome della Commissione a rivolgere invito

ai Ministri del lavoro e della sanità a riferire alla Commissione sulla vertenza di cui sopra.

La Commissione approva poi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge, che in fine di seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966, ORE 10,15. -- Presidenza del Presidente ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BITOSI ed altri: « Riconoscimento di un assegno alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robieci (Svizzera) (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3079).

Su proposta del Relatore Cengarle la Commissione delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 12 maggio, ore 10.

- 1) Ordinamento e procedura dei lavori;
- 2) Esame di rilievi circa alcune trasmissioni televisive.

### II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Giovedì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (Parere alla V Commissione) — Relatori: Ferrari Virgilio e Gagliardi.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 12 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo Speciale delle Nazioni Unite per l'anno 1965 (2913) — Relatore Pedini — (Parere della V Commissione);

Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1965 (2948) — Relatore: Pedini — (Parere della V Commissione);

Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2962) — Relatore: Folchi — (Parere della V Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame dei disegni di legge:*

Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950 e sua esecuzione (2415) — Relatore: Toros — (Parere della IV Commissione);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico, sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali (2416) — Relatore: Bemporad — (Parere della VII Commissione);

Approvazione ed esecuzione del Protocollo speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.), firmato a Berna il 29 aprile '64 (2608) — Relatore: Storchi — (Parere della X Commissione);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960 (Approvato dal Senato) (2636) — Relatore:



tore: Martino Edoardo — (*Parere della VI Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957 (*Approvato dal Senato*) (2637) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli scambi di note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962, ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso (2673) — Relatore: Di Primio — (*Parere della X Commissione*).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 (*Approvato dal Senato*) (2846) — Relatore: Martino Edoardo — (*Parere della IV e della VII Commissione*);

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato in Roma il 23 aprile 1965 (*Approvato dal Senato*) (3037) — Relatore: Storchi — (*Parere della VI e della VIII Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964 (*Approvato dal Senato*) (3038) — Relatore: Storchi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

#### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

#### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 12 maggio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Istituzione presso l'università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca (560);

CODIGNOLA ed altri: Istituzione presso l'università di Siena della facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria (1726);

SERONI ed altri: Istituzione presso l'università di Siena della facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale (1741);

— (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Franceschini.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori BERLANDA ed altri: Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento (2368) — (*Approvato dal Senato*) — Relatore: Fusaro.

#### IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno e della proposta di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglitoria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 (*Approvato dal Senato*) (3131);

COTTONE ed altri: Norme transitorie per la attuazione del nuovo piano regolatore di Roma (3057);

— Relatore: Ripamonti — (*Parere della VI Commissione*).

### XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 12 maggio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari (*Approvato dal Senato*) (3139) — Relatore: Nucci — (*Parere della V Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

MAZZONI ed altri: Modifica delle aliquote per i contributi in materia di assegni familiari e automatico adeguamento delle quote di famiglia » (2585) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della XII Commissione*);

LAFORGIA ed altri: « Disciplina dei contributi per gli assegni familiari nel settore dell'artigianato (1068) — Relatore De Marzi Fernando.

### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

DE LORENZO ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 (2482) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Tantalò.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE LORENZO ed altri: Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (2676) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petri, Giannina.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

MIGLIORI e GRAZIOSI: Trasformazione dell'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale, eretto in Ente morale con regio decreto 29 novembre 1941, n. 1681, in Ente di diritto pubblico con la denominazione di « Istituto sperimentale per la riproduzione e la fecondazione artificiale degli animali Lazzaro Spallanzani » (1842) — (*Parere della V e della XI Commissione*) — Relatore: Bartole.

*Esame del disegno e della proposta di legge:*

Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue (2946);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue (1060);

— (*Parere della IV e della V Commissione*) — Relatore: Lattanzio.

### RELAZIONI PRESENTATE

*XIII Commissione (Lavoro):*

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (2599);

RICCIO: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti » (60);

CRUCIANI ed altri: « Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio » (78);

ORIGLIA ed altri: « Istituzione a favore degli agenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (125);

MAZZONI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali » (178);

BUTTÈ ed altri: « Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari » (217);

SCALIA ed altri: « Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (534);

CRUCIANI ed altri: « Estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (757);

SANTI: « Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti agli agenti e rappresentanti di commercio » (787);

FODERARO: « Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori » (3087);

— Relatore: De Marzi Fernando.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22,30.*